



CITTA' DI ALBENGA

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **69**

SEDUTA DEL **03.11.2016**

TRIBUNALE DI GENOVA - SENTENZA CORTE D'APPELLO N. 161/2016 - GAGLIOTI SAVERIO - DEBITO FUORI BILANCIO - RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ E PROVVEDIMENTO DI RIPIANO AI SENSI DELL'ARTICOLO 194 DEL D.LGS. N. 267/2000. VARIAZIONE DI BILANCIO.

L'anno duemilasedici, addì tre del mese di novembre, alle ore 21.00 in Albenga, nel Civico Palazzo e nella consueta sala delle adunanze, previa convocazione nei modi e termini di legge e con l'annuncio dato, secondo la storica tradizione, col suono del Civico Campanone, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Assume l'ufficio di Presidente il Consigliere Vittorio VARALLI.

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune D.ssa Anna NERELLI.

Risultano presenti, oltre al Sindaco Sig. Giorgio CANGIANO, i Consiglieri Signori:

	PRESENTE		PRESENTE		
1)	ARNALDI Maurizio	SI	9)	MUNI' Vincenzo	SI
2)	BOSCAGLIA Manlio	SI	10)	NUCERA Massimiliano	NO
3)	CIANGHEROTTI Eraldo	SI	11)	PERRONE Ginetta	SI
4)	DEANDREIS Paola	SI	12)	PICASSO Emanuela	SI
5)	DI LIETO Francesco	SI	13)	PLUMERI Liliane	NO
6)	GUARNIERI Rosalia	SI	14)	PORRO Cristina	SI
7)	GUERRA Emanuela	SI	15)	VARALLI Vittorio	SI
8)	MOLINERIS Eleonora	SI	16)	VIO Camilla	SI

Risultano, inoltre, presenti il Vice Sindaco TOMATIS Riccardo e gli Assessori: ALLARIA Paola Giovanna, PASSINO Alberto e VIO Mariangelo.

Prima della trattazione della pratica, alle ore 23.40, esce dall'aula la consigliera Perrone. Il Consiglio Comunale prosegue quindi con la presenza del Sindaco e di n. 13 consiglieri.

Relaziona sull'argomento l'Assessore ALLARIA (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Prima di iniziare la relazione non so se sia, volevo segnalare forse un refuso nella parte deliberativa, nel deliberato, perché al punto 2. si dice DI DATO ATTO che pertanto il debito, io credo che dovrebbe essere di DARE ATTO, o.k. è un refuso.

Allora la delibera che è oggetto di discussione, scusate il bisticcio di parole ha dato il riconoscimento del debito fuori bilancio che deriva dalla sentenza della Corte di Appello, la n. 161 del 2016, emessa in data 20 aprile 2016 e poi depositata il 26 aprile del corrente anno resa sulla causa disposta dal sig. Gaglioti Saverio per il risarcimento dei danni occorsi per il mancato rapporto di lavoro con la quale il Comune di Albenga viene condannato al risarcimento dei danni dallo stesso patiti. Danni che sono quantificati in n. 10 mensilità per un importo da un minimo di euro 11.000 ad un massimo di euro 15.000, importo per altro ancora in fase di definizione da parte dei legali di entrambe le parti, nonché al pagamento delle spese sia del primo grado di giudizio e del secondo grado di giudizio liquidate in euro 2.000 per il primo grado ed euro 2.500 per il secondo grado oltre oneri di legge.

Quindi è un debito che è stato quantificato nella misura complessiva di 20.000 euro.

Allora il riconoscimento di debito fuori bilancio non è una discrezionalità da parte dell'ente, perché nel caso di specie si tratta di una sentenza esecutiva e conseguentemente c'è l'obbligo per l'ente di riconoscere il debito, debito che comunque è tenuto a pagare proprio perché il creditore può agire coattivamente per recuperare il credito ed è un riconoscimento di debito che viene fatto e salvo in pregiudicato in diritto di impugnazione della sentenza. Impugnazione per'altro che l'ente ha presentato, appunto essendo ricorrente nel ricorso per Cassazione, così come è stato deliberato dalla Giunta il 6 ottobre del 2016. E' una variazione che non determina variazione di pareggio di bilancio e neppure il saldo di competenza finanziaria.

Aperta la discussione, intervengono successivamente:

GUERRA (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Aldilà della delibera che andiamo ad approvare oggi, io credo che anche a fronte degli atti di causa della sentenza, voglio dire, dice delle cose abbastanza forti e chiedo che ci sia un intervento di chiarimenti a chi all'epoca dei fatti, mi pare 2011, era Sindaco e faceva parte dell'Amministrazione.

Perché in questa causa originata, pare che il sig. Gaglioti abbia valutato di avere diritto di ottenere un incarico, poi risparmio i dettagli. Però dicendo che gli era stato promesso questo incarico. Questo in primo grado non è stato riconosciuto, lui aveva chiesto il diritto di essere assunto o il risarcimento dei danni per perdita di chance sostanzialmente per non aver potuto godere delle retribuzioni che avrebbe avuto se fosse stato assunto.

La sentenza di appello, rigettando il fatto che il Gagliotti avesse il diritto di essere assunto, però ha riconosciuto allo stesso il danno di perdita di chance e che sulla questione che era stato sostanzialmente revocato un bando per l'assunzione. Leggendo testualmente il testo di parte della sentenza il Giudice dice che trattasi di motivazione del tutto autoreferenziali, cioè che non fanno altro che ribadire la volontà dell'ente di non procedere alla assunzione, senza nulla dire in ordine alle effettive ragioni della modifica della programmazione delle assunzioni, della mancata nomina della Commissione e infine della revoca.

Insomma l'ente ha revocato il bando per non dover assumere il Gaglioti. Ora chi ha voglia di leggere la sentenza si farà un'idea propria, ma credo che qui di fronte ai cittadini parliamo di trasparenza, non tanto perché comunque si tratta di una somma, 20.000 euro, che potrà essere certamente recuperata, anche perché di per se la sentenza è un pochino contraddittoria, non tanto per la somma, ma il fatto che andiamo ad approvare comunque un debito fuori bilancio, ma proprio per le motivazioni. Perché credo che un cittadino che senta una sentenza che dice chiaramente che il Comune prima dice a un cittadino che non vedeva l'ora di essere assunto, poi per motivazioni che evidentemente riceveremo in spiegazione, revoca il bando per motivi personali, come si legge in questa sentenza.

Credo che qui qualche chiarimento vada dato, perché ciò che succede tra i banchi della politica dei lavoratori dell'ente, credo che interessi i cittadini. Per cui noi non eravamo presenti, ci chiediamo appunto queste motivazioni aldilà del fatto che poi la sentenza, come dicevo prima, possa essere stata impugnata ed abbia anche delle grandi chance di essere accolta, però è molto grave che venga condannato un ente per risarcimento dei danni per non essere stato assunto, in base a quale diritto non si sa e in base a quale promessa nemmeno, dato che ovviamente negli atti non c'è scritto.

GUARNIERI (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Io credo che tutte le Amministrazioni nell'arco del mandato intervengono per riconoscere debiti fuori bilancio, perché di contenziosi ogni Amministrazione ne apre, a giusto o ragione, però sicuramente contenziosi ce ne sono ed al momento della sentenza che condanna il Comune, ovviamente bisogna prendere atto di quella sentenza e si prosegue, come ha detto giustamente l'Assessore Allaria che è stata fatta opposizione in Cassazione, però la sentenza indica un debito fuori bilancio. Quindi bisogna fare questa delibera.

Le sentenze però vanno lette tutte, va letta quella di prima fase, va letta quella di seconda fase e forse poi chi sa che cosa ci riserverà quella della terza. Una promessa non è un diritto, se qualcuno ha promesso, intanto ribadiamo che il signor Gaglioti ha avuto il primo incarico con l'Amministrazione Tabbò, al termine del periodo di assunzione dell'Amministrazione Tabbò, ovviamente ha finito, perché era un contratto a tempo determinato, finito il termine ovviamente è stato licenziato. E' stata fatta una selezione e non ha vinto, non è arrivato primo, infatti c'è un altro cantoniere che lavora da allora.

Quindi qui siamo alla seconda selezione. Nel frattempo si sono verificate, ricordo che era una occupazione di una farmacista, perché una si era assentata per un sacco di tempo per motivi gravi di salute, per cui il fabbisogno del personale, perché l'Amministrazione fa solo una delibera di Giunta dove indica il fabbisogno dell'assunzione dell'arco dell'anno.

Credo che si facciano ancora adesso queste delibere, però tutte condizionate dall'esistenza o meno di una copertura finanziaria. Questo lo dico aldilà del comportamento e di cosa è accaduto, penso che la Segretaria sicuramente avrà informato tutta l'Amministrazione di quali fatti erano accaduti in quel momento, minacce all'ordine del giorno e quant'altro.

Però io ritengo che se una persona ha diritto all'assunzione perché ha partecipato ad un concorso o perché ha partecipato ad una selezione e qui addirittura mi pare che nella sentenza Consigliere Guerra, si parli anche del fatto che lui non ha voluto sottoporsi ad una selezione perché l'aveva già fatta in precedenza.

Quindi se un organo di primo livello giudiziario da ragione a pieno al Comune di Albenga perché non ha menzionato minimamente la possibilità che l'appellante avesse ragione, quindi ha dato ragione in toto al Comune di Albenga.

In seconda fase si è fatto un pochino l'atteggiamento del Ponzio Pilato, 50 e 50, non avevi diritto all'assunzione, però un risarcimento diamoglielo perché purtroppo questo ha perso delle chance. Io non lo so che chance ha perso, ecc., però sicuramente se di promesse, lui parla di promesse, di promesse che gli sono state fatte, ovviamente deve riferirsi a chi gli ha fatto le promesse. Io per fortuna non prometto mai quando so di non poter rispondere a pieno. Quindi non so chi gli ha promesso, di certo era legato, molto legato ad un assessore della mia Giunta che lo è tuttora questa persona legato ad un assessore della mia Giunta, se quell'assessore gli ha promesso di assumerlo a tutti i costi e contro ogni regola e contro il mondo intero e contro quei cittadini che correttamente fanno delle selezioni, fanno dei concorsi e quant'altro per essere assunti e non passano davanti ad altri o si fanno raccomandare dall'uno e dall'altro.

Quindi su chi gli ha promesso, Consigliere Guerra, non sono in grado di dirglielo, io no senz'altro anche perché non conoscevo neppure questa persona fino a quando non è venuto ripetutamente nel mio ufficio e negli uffici di tutti. Io ricordo un Fior di Albenga che Vannucci controllava perché questo era entrato per minacciare l'assessore al personale. Poi ricordo tanti fatti di questo caso, ma tutti negativi. Su quella promessa non è a far mio, sono certa che così come la sentenza ha sentenziato, scusate il bisticcio di parole, l'assunzione non gli era dovuta.

MOLINERIS (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Volevo fare solo una precisazione perché ho sentito dire dal Consigliere Guarnieri che si è fatto un po' come Ponzio Pilato tra il primo e secondo grado. Non è così assolutamente, fa stato la sentenza di appello naturalmente, che è provvisoriamente esecutiva, questo è un dato giuridico.

Quindi non si possono dire queste leggerezze. Il secondo punto è che il signor Gaglioti, la sentenza non dice che non poteva ottenere l'assunzione e quindi gli si è dato il contentino del risarcimento. La sentenza dice che non poteva essere assunto, semplicemente perché non è arrivato al punto di poter partecipare alla selezione, ma il problema era quello che nel momento in cui aveva le condizioni per poter partecipare a questa selezione, questa selezione è stata "cancellata". Quindi il Giudice giustamente dice il Gaglioti non può riottenere la riassunzione perché formalmente non è mai stato assunto, non ha mai potuto partecipare a questo concorso. Dall'altra parte ha potuto invece ottenere, giustamente, il risarcimento del danno per la perdita di chance che sarebbe la perdita della possibilità di avere eventualmente degli stipendi qualora fosse stato assunto. Questa è la forma corretta, l'interpretazione corretta della sentenza.

CIANGHEROTTI (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Chiedeva la Consigliera Guerra a chi rivolgersi per avere lumi di quel che è successo qualche anno fa. Guardi Consigliera l'unica cosa che le posso dire e se le capita per strada l'ex Consigliere Diego Distilo, glielo chieda, perché secondo me lui conosce bene la vicenda.

Io voglio solo riprendere un passaggio della comparsa di costituzione che l'avvocato di questo Comune ha presentato per il giudizio di primo grado, in cui si dice quello che è successo all'epoca e che ricordo per come erano andate le cose.

Avendo il funzionario rappresentato le difficoltà a riassumerlo anche sulla scorta di pareri acquisiti dall'Ancitel, il signore in questione dava in escandescenza e proferiva minacce di morte sia nei confronti del sottoscritto che della mia famiglia, si parla del dirigente Burastero, se entro il 31 dicembre non fosse stato confermato in servizio, alle quali aggiungeva anche frasi ingiuriose ed offensive, unitamente ad atteggiamento aggressivo e

provocatorio. Analoghe e gravissime minacce vennero rivolte successivamente in data 19 gennaio 2011 anche ad altri funzionari, allorché il termine di due mesi di proroga stavano quasi per scadere. In tale occasione il ricorrente è venuto quasi alle mani con il dirigente dell'area lavori pubblici, sempre il dott. Danilo Burastero, che gli chiedeva spiegazioni delle minacce che aveva proferito all'indirizzo dei funzionari e amministratori, in particolare all'Assessore al Personale Ubaldo Pastorino, il quale stando a quanto era stato riferito dal Comandante della stazione dei carabinieri di Albenga, aveva a sua volta sporto denuncia nei confronti del ricorrente per minacce.

Ecco io chiedo che questa relazione intera venga allegata agli atti, perché ricordo da esterno, perché io non conoscevo questo signore, ricordo le pressioni che continuavano ad essere fatte sui corridoi anche a mezzo di minacce nei confronti non solo degli amministratori ed anche dei funzionari e dei dirigenti.

Per cui credo che bisogna per forza rispettare le sentenze che ovviamente in secondo grado hanno dato ragione a questa persona, mentre in primo grado hanno dato ragione al Comune, mi auguro che la Cassazione sia più intelligente nel ricostruire tutti i passaggi tenendo conto anche di quello che è stato il comportamento del personaggio in questione. Grazie.

PRESIDENTE (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Ritengo che ci sia già agli atti, essendo una comparsa di costituzione, è una duplicazione e agli atti dell'ufficio, non è una relazione.

CIANGHEROTTI (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Chiedo che venga aggiunta in coda alla delibera. Grazie.

Il Consigliere Ciangherotti consegna al Segretario Generale copia della comparsa di costituzione in giudizio del Comune di Albenga datata 10.05.2013 affinché venga allegata al presente verbale.

Quindi, non avendo altri chiesto di intervenire, si procede alle dichiarazioni di voto, e ciò come segue:

GUARNIERI per il gruppo consiliare INDIPENDENTE DI COALIZIONE CENTRO DESTRA (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Dopo che la Consigliera Molineris mi ha spiegato bene la sentenza voto contro.

PORRO per il gruppo consiliare LEGA NORD LIGURIA (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Contraria.

BOSCAGLIA per gruppo consiliare VOCE ALLA GENTE PIU' (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Favorevole.

DI LIETO per il gruppo consiliare MOVIMENTO 5 STELLE (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Astenuto.

VIO Camilla per il gruppo consiliare PER ALBENGA (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Favorevole.

CIANGHEROTTI per il gruppo consiliare FORZA ITALIA (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Contrario.

GUERRA per il gruppo consiliare PARTITO DEMOCRATICO (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Favorevole.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

INTESA la relazione introduttiva da parte dell'Assessore Allaria;

TENUTO CONTO degli interventi da parte di quanti succedutisi nel corso del dibattito;

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 in data 27.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2016/2018;

ESAMINATA la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 161/2016, emessa il 20.04.2016 e depositata in data 26.04.2016, resa sulla causa proposta dal Sig. Gaglioti Saverio per il risarcimento dei danni occorsi per il mancato rapporto di lavoro;

ACCERTATO che il sopra citato pronunciamento condanna il Comune resistente al risarcimento dei danni subiti dal Sig. Gaglioti Saverio riformando in toto la sentenza del Tribunale di Savona in funzione di Giudice del Lavoro, n. 94 pubblicata in data 27.06.2015 quantificati in n. 10 mensilità per un importo da un minimo di € 11.000,00 ad un massimo di € 15.000,00, ancora in fase di definizione da parte dei Legali di entrambe le parti, nonché al pagamento delle spese sia del primo che del secondo del grado di giudizio che liquida in € 2.000,00 per il primo grado ed € 2.500,00 per il secondo grado oltre CPA, IVA e spese generali;

DATO ATTO che pertanto il debito può essere quantificato al massimo in complessivi € 20.000,00;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 312 del 06.10.2016 con la quale il Comune di Albenga ha proposto ricorso per Cassazione alla causa in oggetto;

VISTO l'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che l'organo consiliare, con deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

CONSIDERATO che nel caso di sentenze esecutive ex art.194 cit. l'ente locale non ha alcun margine discrezionale per decidere se attivare o meno la procedura di riconoscimento o meno del debito perché è comunque tenuto a pagare, posto che in caso contrario il creditore può ricorrere a misure esecutive per recuperare il suo credito, con un pregiudizio ancora maggiore per l'ente (cfr. Corte dei conti – sez. riunite Regione Sicilia, pareri 23 febbraio – 11 marzo 2005).

DATO ATTO che per le "sentenze esecutive" (fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000) il riconoscimento avviene fatto salvo ed impregiudicato il diritto di impugnare le sentenze stesse, nonché fatte salve la verifica delle eventuali responsabilità e le azioni di rivalsa;

RITENUTO opportuno provvedere contestualmente alla variazione al Bilancio per il triennio 2016/2018 al fine di provvedere al finanziamento del debito fuori bilancio riconosciuto come segue:

cod. Bilancio 01.10 – 01.03.01.01.001 – oneri a carico ente su salario accessorio – 20.000,00
cod. Bilancio 01.02 – 01.10.05.02.001 – Spese per risarcimento danni Gaglioti + 20.000,00

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione di cui al verbale n. 12 del 17/10/2016, depositato agli atti.

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio della somma complessiva di € 20.000,00 comprese le spese di giudizio nel contenzioso come in premessa indicato.

VISTO l'art. 42 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale.

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITI i pareri preventivi favorevoli rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. dal Dirigente del servizio competente in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, allegati alla presente deliberazione;

A seguito di votazione, resa in forma palese, che dà il seguente risultato:

Presenti:	n. 14
Astenuti:	n. 1 (Di Lieto)
Votanti:	n. 13

Voti favorevoli alla proposta: n. 10
 Voti contrari alla proposta: n. 3
 (Ciangherotti, Guarnieri e Porro)

DELIBERA

1. **DI RICONOSCERE** il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del Tribunale di Genova - Corte d'Appello - n. 161/2016, emessa il 20/04/2016 e depositata in data 26/04/2016, resa sulla causa proposta dal Sig. Gaglioti Saverio per il risarcimento dei danni occorsi per il mancato rapporto di lavoro con la quale il Comune resistente viene condannato al risarcimento dei danni subiti dal Sig. Gaglioti Saverio riformando in toto la sentenza del Tribunale di Savona, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 94 pubblicata in data 27.06.2015 quantificati in n. 10 mensilità per un importo da un minimo di € 11.000,00 ad un massimo di € 15.000,00, ancora in fase di definizione da parte dei Legali di entrambe le parti, nonché al pagamento delle spese sia del primo che del secondo del grado di giudizio che liquida in € 2.000,00 per il primo grado ed € 2.500,00 per il secondo grado oltre CPA, IVA e spese generali;
2. **DI DARE ATTO** che pertanto il debito può essere quantificato al massimo in complessivi € 20.000,00;
3. **DI DARE ATTO** che alla copertura finanziaria del suddetto debito fuori Bilancio può farsi fronte mediante variazione al Bilancio per il triennio 2016/2018 come segue:

 cod. Bilancio 01.10 - 01.03.01.01.001 - oneri a carico ente su salario accessorio - 20.000,00
 cod. Bilancio 01.02 - 01.10.05.02.001 - Spese per risarcimento danni Gaglioti + 20.000,00
4. **DI DARE ATTO** che a seguito della suddetta variazione il pareggio del Bilancio non varia e pertanto rimane anche invariato il saldo di competenza finanziaria potenziata di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 54/2016;
5. **DI INVIARE** la presente deliberazione unitamente alla sentenza sopra richiamata alla Procura regionale presso la Corte dei Conti della Liguria.

Successivamente, a seguito di ulteriore votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 14
 Astenuti: n. 1 (Di Lieto)
 Votanti: n. 13

Voti favorevoli alla proposta: n. 10
 Voti contrari alla proposta: n. 3
 (Ciangherotti, Guarnieri e Porro)

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

professionale di operaio specializzato Cat. BI indetto con determinazione n. 562 del 6.6.2011;

- b) dare atto che il Sig. Gaglioti Saverio aveva già superato analogo selezione nel corso dell'anno 2010 e conseguentemente dichiarare costituito un rapporto di lavoro a tempo parziale all'80% ed indeterminato tra il Sig. Gaglioti Saverio ed il Comune di Albenga a decorrere dal 1.12.2011 con inquadramento dello stesso nella Categoria BI;*
- c) condannare il Comune di Albenga a corrispondere al ricorrente tutte le retribuzioni maturate dal 1.12.2011 nella misura mensile di almeno € 1.158,27 nonché a regolarizzare il rapporto presso i competenti enti previdenziali;*
- d) in subordine condannare il comune di Albenga in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento dei danni in favore del sig. Gaglioti Saverio pari alle retribuzioni non percepite dalla data del 1.12.2011 alla data della sentenza nella misura mensile di € 1.158,27 o nella misura diversa, anche maggiore, liquidata in via equitativa oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate.*

Visto il ricorso, letto ed integralmente contestato in quanto inammissibile e/o irricevibile in quanto tardivo e, comunque, assolutamente infondato in fatto ed in diritto, si osserva ed oppone quanto segue.

*** * ***

= I =

PREMESSE DI FATTO

I.1) A fondamento del ricorso il Sig. Gaglioti assume:

- di avere svolto presso il Comune di Albenga alcuni periodi di lavoro a tempo determinato nel periodo 6 aprile 2010 – 28 febbraio 2011 (pagg. 1 e 2 del ricorso);
- che il Comune di Albenga, con delibera di Giunta n. 16 del 27 gennaio 2011, ha approvato il programma triennale delle assunzioni del personale prevedendo l'assunzione, tra l'altro, di un operaio specializzato carpentiere a far data dal 1° dicembre 2011 (pag. 2 del ricorso);
- che il Dirigente dell'Ufficio personale avrebbe approvato (6 giugno 2011) il bando per la selezione e, quindi, inviato la richiesta al Centro per l'impiego di Albenga, a seguito di richiesta (25 maggio 2011) del Direttore di Area, Ing. Burastero;
- sebbene il Centro per l'impiego avesse inviato a selezione (23 giugno 2011) il ricorrente ed un altro candidato, **la prova selettiva non ha mai avuto luogo** (pag. 3 del ricorso) non avendo l'Amministrazione mai provveduto neppure a convocare il ricorrente;
- che *“con determinazione dirigenziale n. 1014 del 26.10.2012 (doc. 10) il dirigente dell'Ufficio personale, preso atto che con nota n. 38323 datata 30.8.2011 (??) ma protocollata all'Ufficio personale in data 16.10.2012 (??), il dirigente della IV Area aveva chiesto di non procedere nella selezione di cui alla determinazione dirigenziale n. 562/2011, ha revocato il bando di offerta di lavoro per la copertura di un posto a tempo parziale ed indeterminato per un operaio specializzato carpentiere Cat. BI”* (pag. 3 del ricorso);

- che nell'estate del 2011 apprendeva che il Comune non aveva le risorse per procedere all'assunzione. Ciò nonostante il Comune sempre nel corso dell'estate ha fatto ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nel settore operaio per un importo pari ad € 11.200,00 (pagg. 3 e 5 del ricorso § 6.2 e 7);
- che gli amministratori del Comune, nel febbraio 2012 gli avrebbero assicurato che la procedura selettiva si sarebbe espletata nel settembre 2012, cosa che gli sarebbe stata nuovamente assicurata nel settembre successivo (pag. 4 del ricorso);
- nel novembre del 2012 il ricorrente apprendeva che il dirigente dell'Area, oltre un anno prima (30 agosto 2011), aveva chiesto di non procedere all'assunzione dell'operaio specializzato carpentiere (pag. 4 del ricorso);
- che le procedure selettive per l'assunzione a tempo indeterminato sarebbero identiche a quelle previste per l'assunzione a tempo indeterminato (pag. 5 del ricorso);
- che *“il comportamento tenuto dal Comune di Albenga che, dopo avere bandito la selezione per la copertura di un posto di operaio specializzato carpentiere (Cat. BI) ed avere ricevuto dal Centro per l'impiego la lista degli aspiranti, ha omesso di dare seguito alle procedure per l'effettuazione della prova selettiva è del tutto privo di buona fede”*. A tale proposito **il Sig. Gaglioti pur dando atto come fatto notorio e pacifico** che *“i Comuni possono, per sopraggiunte preminenti ragioni di interesse pubblico, interrompere le procedure concorsuali per l'assunzione di personale anche dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande e perfino dopo l'espletamento delle prove”*, sostiene che questo non sarebbe il caso di

specie in quanto “*nel nostro caso il mancato espletamento della procedura selettiva non*” sarebbe “*affatto imputabile a sopraggiunte ragioni di interesse pubblico, ma ad un atteggiamento del tutto privo di buona fede da parte dell'ente convenuto*” (pagg. 5 e 6 del ricorso).

I.2) Prima di esaminare nel dettaglio le ragioni per le quali il ricorso è inammissibile e, comunque, infondato nel merito, occorre svolgere alcune considerazioni sulle circostanze di fatto.

La ricostruzione operata nel ricorso dal Sig. Gaglioti è, infatti, assai lacunosa e parziale, priva com'è di tutta una serie di elementi senza i quali non è possibile comprendere gli esatti termini della controversia.

Non è un caso, ad esempio, che il ricorrente (pur conoscendola perfettamente, siccome si evince da pagg. 3 e 4 dell'esposto del 19 settembre 2011: **doc. n. 7; vedasi anche il doc. n. 9) non abbia prodotto**, tra i vari documenti, l'atto prot. n. 38323 del 30 agosto 2011 (**doc. n. 1**), espressamente richiamato dalla determina n. 1014 del 26 ottobre 2012 (**doc. n. 3**) dal quale ben si evincono le ragioni di pubblico interesse per cui la selezione di cui trattasi non ha avuto luogo (ragioni che sono diverse da quelle di mero carattere economico genericamente indicate dal Sig. Gaglioti a pagg. 3 – 5 del ricorso sebbene, come detto, fosse a conoscenza delle ragioni per le quali l'Ente non aveva proceduto a chiamarlo per la prova).

I.3) A questo proposito occorre ricordare innanzitutto che:

- ai sensi dell'art. 98 Cost., “*i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione*”;
- l'art. 97 Cost., come noto, prevede che l'azione amministrativa di tutte le p.a. sia improntata ai principi di imparzialità e buona amministrazione;

- l'art. 23 del CCNL 6 aprile 1995, recepisce i principi costituzionali sopra richiamati e stabilisce che:
 - *“1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui. Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro contenuti nel codice di condotta allegato;*
 - *2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'Amministrazione e i cittadini.*
 - *3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare: ... f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona”;*
- i medesimi principi sono altresì ribaditi dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (D.M. 28 novembre 2000).

I.4) Orbene, il Sig. Gaglioti, durante il periodo in cui è stato in servizio (con contratto di lavoro a tempo determinato), si è segnalato per alcuni gravissimi comportamenti del tutto incompatibili con l'esercizio di pubbliche funzioni (sia pure quelle di semplice operaio).

All'uopo è sufficiente ripercorrere l'esposto che è stato presentato in Procura in data 19 settembre 2011 (**doc. n. 7**) da intendersi qui integralmente richiamato.

In sintesi, il dirigente dell'Area LL.PP. Edilizia e Commercio del Comune, Ing.

Burastero, in data 23 dicembre 2010, riceveva una lettera del responsabile dell'Ufficio personale (**doc. n. 6**), Dott. Bertoglio, il quale riferiva di aver ricevuto il Sig. Gaglioti che voleva conoscere le prospettive di riassunzione dopo la scadenza del contratto di lavoro a termine. Avendo il funzionario rappresentato le difficoltà a riassumerlo, anche sulla scorta di pareri acquisiti dall'Ancitel, il Sig. Gaglioti (come si legge nella predetta lettera del 23 dicembre 2010) *“dava in escandescenze e proferiva minacce di morte sia nei confronti del sottoscritto che della mia famiglia se entro il 31 dicembre non fosse stato confermato in servizio”* alle quali aggiungeva anche frasi ingiuriose ed offensive, unitamente ad atteggiamento aggressivo e provocatorio.

Analoghe, gravissime, minacce vennero rivolte successivamente (in data 19 gennaio 2011) anche ad altri funzionari (allorché il termine di due mesi di proroga stavano quasi per scadere. In tale occasione il ricorrente è venuto quasi alle mani con il dirigente dell'Area LL.PP. Edilizia e Commercio del Comune che gli chiedeva spiegazioni dell'alterco e delle minacce che aveva proferito all'indirizzo dei funzionari) ed amministratori (in particolare l'Assessore al personale Ubaldo Pastorino il quale, stando a quanto era stato riferito dal Comandante della Stazione dei Carabinieri di Albenga, aveva a sua volta sporto denuncia nei confronti del ricorrente per minacce).

Alle minacce erano seguite altre forme di pressione (quali appostamenti, pedinamenti ecc.: cfr., ad esempio, pag. 4 del **doc. n. 7 nonché doc. nn. 8 e 9**) che hanno profondamente turbato l'ambiente lavorativo e questo anche perché all'interno dello stesso Ente si trovavano alcuni che, pur avendo cura di tenersi ben al di fuori dai concreti ambiti decisionali (all'uopo si rinvia all'esposto ove è ben tratteggiata la figura dell'ex Segretario Generale Malivindi così come quella

dell'Assessore Distilo oppure quella del Comandante della Polizia Municipale: **doc. nn. 7, 8, 9).**

Alcuni comportamenti sono proseguiti anche in corrispondenza delle richieste formulate da parte ricorrente tramite il proprio legale (**doc. nn. 11, 12, 13 e 14).**

I.5) Le circostanze sopra riferite impongono di svolgere alcune precisazioni sulle vicissitudini trascorse dall'attuale Amministrazione in carica.

Nel periodo che viene qui in considerazione l'Amministrazione guidata dall'attuale Sindaco ha vissuto momenti di travagliata conflittualità che, dopo un lungo periodo di "gestazione", si sono infine conclusi con l'azzeramento dell'intera Giunta (e, prima ancora, con l'avvicendamento del Segretario Generale del Comune: **cf. doc. nn. 7, 8, 9, 10, 14 e 21).**

La vicenda che ci occupa è solo uno dei molteplici motivi di conflitto interno che hanno portato alla caduta della Giunta (e, prima ancora, del Segretario Generale: **cf. doc. nn. 7, 8, 9, 10, 14 e 21).**

Ed invero, il Sindaco (così come il dirigente dell'Area LL.PP. Edilizia e Commercio) non ravvisava la necessità di assumere alcun operaio ed era contraria alla selezione ma la maggioranza della Giunta (all'inizio del 2011) si era espressa a favore dell'assunzione di un operaio ed aveva approvato in questo senso il programma triennale delle assunzioni (**doc. nn. 7 e 5).**

I.6) E' in tale complesso contesto che l'Amministrazione ha maturato la decisione di soprassedere alla selezione, essendo evidente che se i comportamenti sopra riferiti sono causa legittima di risoluzione del rapporto (Cass. Civ. Sez. Lav., 26 maggio 2001, n. 7188), a maggior ragione legittimano la decisione dell'Amministrazione di non procedere all'espletamento della selezione e di organizzare diversamente le risorse umane a disposizione.

Ed invero, sempre dall'esposto (**doc. n. 7**) si evince che il dirigente dell'Area LL.PP. non aveva richiesto l'assunzione di un operaio.

Ciò non di meno, non potendo sapere, ovviamente, chi sarebbe stato inviato dal Centro per l'impiego, non si oppose inizialmente a quanto deciso dalla Giunta con delibera n. 16 del 27 gennaio 2011 (**doc. n. 5**), della quale venne a sapere solo nel successivo mese di maggio, e questo anche in considerazione del fatto che sapeva il Comune non aveva i fondi per procedere all'assunzione (vedasi anche **doc. n. 7**).

Tornato dalle ferie il dirigente, avendo appreso che alla selezione era stato avviato il ricorrente, con nota prot. n. 38323 del 30 agosto 2011 (**doc. n. 1**), informò immediatamente l'Amministrazione che, avendo il Sig. Gaglioti reiteratamente tenuto i suindicati comportamenti gravemente contrari alle disposizioni di legge vigenti nel corso del periodo in cui era stato in servizio, riteneva opportuno, in via di autotutela, di *“non effettuare la selezione ... al fine di evitare di avere un soggetto potenzialmente pericoloso per l'Ente”* e di *“far fronte alla carenza di personale segnalata”* con *“una redistribuzione dei carichi di lavoro del Settore Manutenzioni”* (**doc. n. 7**).

I.7) Conseguentemente l'Amministrazione, avendo fin dall'agosto 2011 deciso di non procedere alla selezione in questione:

- non ha mai nominato la Commissione che avrebbe dovuto esaminare il Sig. Gaglioti (**cf. pag. 2 doc. n. 3**);
- ha modificato la programmazione triennale delle assunzioni con delibera di Giunta n. 59 del 13 marzo 2012 (**doc. n. 2**) eliminando dal programma delle assunzioni quella di cui trattasi (il che dimostra la non veridicità di quanto affermato a pag. 4 del ricorso: è infatti evidente che nel febbraio 2012 –e,

ancor più, nel settembre successivo- gli amministratori non potevano dare assicurazioni sull'espletamento di alcuna procedura e questo sia perché non compete agli organi politici ciò che rientra esclusivamente nella competenza degli organi di gestione che, nell'agosto 2011, già avevano deciso in via di autotutela, di non dar luogo ad alcuna selezione; sia perché subito dopo, il 13 marzo 2012, hanno votato all'unanimità l'eliminazione dal programma delle assunzioni del posto in questione: **doc. nn. 1 e 2**);

- (per quanto potesse occorrere) ha revocato con determinazione dirigenziale n. 1014 del 26 ottobre 2012 (**doc. n. 3**) la propria precedente determinazione n. 562 del 6 giugno 2011 (doc. di parte ricorrente n. 8), dandone comunicazione al Centro per l'impiego (**doc. n. 4**). Tale determina dirigenziale richiama espressamente sia l'atto del dirigente dell'Area LL.PP. del 30 agosto 2011 (e le motivazioni in esso contenute), sia la mancata nomina della Commissione esaminatrice, sia l'avvenuta modifica del programma triennale delle assunzioni.

I.8) Per completezza di esposizione occorre ricordare altresì che le prestazioni di carattere accessorio di cui parla il ricorrente (pagg. 3 e 5 del ricorso §§ 6.2 e 7; doc. prodotti da parte ricorrente da n. 13 a n. 18) non riguardavano “operai carpentieri” ma semplice manodopera utilizzata dall'Ufficio turismo (e non dall'Area Lavori Pubblici) nel solo periodo estivo per semplici operazioni di allestimento, montaggio/smontaggio dei palchi per la (sola) stagione estiva. A ciò si aggiunga che l'importo indicato dal ricorrente (€ 11.200) con riguardo a dette figure, sono ben lontane dall'importo che il Comune doveva impegnare per coprire un posto di operaio carpentiere (più di € 27.000; **doc. n. 20**).

= II =

DIRITTO

II.1) Il ricorrente, come detto, previa declaratoria (§ a delle conclusioni) del difetto di buona fede da parte del Comune di Albenga in relazione alla mancata esecuzione e la successiva revoca del bando di offerta di lavoro per la copertura a tempo parziale ed indeterminato del posto di cui trattasi, chiede:

- da un lato (§ b delle conclusioni), la dichiarazione dell'avvenuta costituzione di un rapporto di lavoro a tempo parziale all'80% ed indeterminato in un posto di categoria B, posizione economica B1 a decorrere dal 1° dicembre 2011 e (§ c delle conclusioni) la condanna del Comune alla liquidazione delle retribuzioni maturate dalla data suddetta ed alla regolarizzazione degli aspetti previdenziali;
- dall'altro lato (§ d delle conclusioni), in subordine, la condanna del Comune al risarcimento del danno che il ricorrente quantifica in somma *“pari alle retribuzioni non percepite dalla data del 1.12.2011 alla data della sentenza nella misura mensile di € 1.158,27 o nella misura diversa, anche maggiore, liquidata in via equitativa oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate”*.

Alla luce delle considerazioni esposte in premesse, appare evidente l'inammissibilità e/o l'infondatezza di tutte le pretese formulate dal Sig. Gaglioti con l'atto introduttivo del giudizio e questo sotto diversi profili.

II.2) Innanzitutto, **il ricorso è inammissibile, prima ancora (ed oltre) che infondato**, in quanto il ricorrente ha ommesso di impugnare tutti gli atti (quello del dirigente dei LL.PP. prot. n. 38323 del 30 agosto 2011; la delibera di Giunta n. 59 del 13 marzo 2012 che ha modificato la programmazione delle

assunzioni eliminando il posto in questione dal novero di quelli di cui era prevista la copertura; l'atto del dirigente n. 10124 del 26 ottobre 2012 che ha revocato l'atto n. 562/2011: **doc. n. 1, 2 e 3**) che stanno alla base del mancato espletamento prima e della revoca poi della selezione in questione.

Ed invero, la mancata impugnazione di tali atti preclude *ex se* l'accoglimento delle domande tutte formulate dal Sig. Gaglioti con il ricorso.

II.3) La domanda volta al riconoscimento dell'avvenuta costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato **è inoltre inammissibile nonché infondata** per un altro ordine di ragioni.

Come ricorda lo stesso ricorrente la selezione ex art. 27 D.P.R. n. 487/1994, non ha mai avuto luogo.

Non solo.

Siccome si evince dalla determina n. 1014 del 26 ottobre 2012 (**doc. n. 3**), non è mai stata nominata neppure la Commissione (all'uopo si consideri che lo stesso Segretario Generale, che pure doveva far parte di un'eventuale Commissione, non aveva minimamente intenzione di partecipare alla selezione: sul punto cfr. l'esposto del 19 settembre 2011: **doc. n. 7**).

Orbene, per il combinato disposto degli artt. 97 Cost., 28 D.P.R. n. 487/1994 e 35 e 36, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001 l'assunzione è possibile esclusivamente se ed in quanto "*i lavoratori siano stati utilmente selezionati*".

Solo dopo l'avvenuta selezione ed il giudizio di idoneità (ed a condizione che la stessa sia stata effettivamente e positivamente espletata in concreto) è possibile l'assunzione e la nomina in prova (con relativo decorso del corrispondente periodo).

In assenza della selezione (com'è avvenuto nel caso che ci occupa), dunque,

nessuno può pretendere di essere assunto a ciò ostando, oltre al fondamentale principio costituzionale di cui all'art. 97 Cost. anche il chiaro disposto degli art. 35 e 36, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 che sanciscono espressamente il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato a fronte della violazione di norme imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego dei lavoratori.

II.4) Per consequenzialità di esposizione, occorre rilevare che, ferme restando le considerazioni che precedono **è del tutto infondata, nonché irrilevante ed inconferente** ai fini del presente giudizio:

- la circostanza per cui il Comune si sarebbe avvalso di alcuni lavoratori interinali. Tali lavoratori, infatti, sono stati assunti tramite voucher per soddisfare le esigenze dell'Ufficio Turismo per il montaggio e smontaggio di palchi per le manifestazioni estive (e non sono mai stati impiegati dalla diversa Area Lavori Pubblici che, come detto, ha semplicemente riorganizzato le risorse umane già a disposizione mediante progetti da far espletare al di fuori dell'orario di servizio e/o ore di straordinario: **cf. doc. n. 1 e 18**);
- la tesi secondo cui, avendo già superato in passato delle prove selettive per posti da operaio a tempo determinato, il ricorrente avrebbe certamente superato anche la nuova prova selettiva per il posto a tempo indeterminato, con conseguente diritto al riconoscimento della costituzione del posto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 1° dicembre 2012.

Tale affermazione è giuridicamente sbagliata sotto più profili.

- a) Innanzitutto, non avendo sostenuto la prova selettiva a causa del ritiro della selezione operata dal Comune fin dal 30 agosto 2011 (confermata

dall'eliminazione del posto da operaio dal programma triennale delle assunzioni operata dalla delibera n. 59 del 13 marzo 2012 e dalla successiva determina n. 1014 del 26 ottobre 2012: **doc. nn. 1, 2 e 3**), il ricorrente non può dare per certo che avrebbe superato una prova selettiva.

E' evidente, infatti, che le prove devono essere superate nel momento in cui si sostengono, a nulla rilevando il fatto che, in passato, lo stesso candidato avesse superato altre analoghe prove.

Ogni prova fa ovviamente "storia" a sé.

- b) Le considerazioni che precedono trovano ulteriore conferma nel fatto che le prove selettive per posti a tempo determinato sono diverse da quelle che vengono sostenute per la copertura di posti a tempo indeterminato.

Ciò è facilmente apprezzabile dal fatto che anche il periodo di prova previsto dal CCNL per l'assunzione a tempo determinato è diverso da quello previsto per l'assunzione a tempo indeterminato.

L'art. 14 bis del CCNL 6 aprile 1995 stabilisce, infatti, che per le assunzioni a tempo indeterminato il periodo di prova è di due mesi o di sei mesi a seconda della qualifica di inquadramento.

L'art. 7, comma 9, del CCNL 14 settembre 2000, stabilisce, invece, per le assunzioni a tempo determinato un periodo di prova che può variare dalle due alle quattro settimane tenuto conto sempre del livello di inquadramento.

Il fatto stesso che il periodo di prova sia diverso, chiarisce che la tipologia di selezione, ed anche le relative difficoltà, sono diverse a

seconda che si tratti di assunzione a tempo determinato ed assunzione a tempo indeterminato.

In effetti, l'esigenza della selezione, così come del periodo di prova, è quella di verificare, nell'interesse della Nazione (art. 98 Cost.) ed a tutela della medesima, se il candidato da selezionare/selezionato sia il candidato (più) idoneo tra la generalità dei cittadini aventi astrattamente diritto (art. 3, 51 e 97 Cost) a ricoprire quel determinato posto.

Orbene, è di per sé intuitivo che una selezione per la copertura di un posto a tempo indeterminato, proprio per la prospettiva di un rapporto di lavoro destinato ad essere tendenzialmente duraturo nel tempo, deve avere un grado di approfondimento delle conoscenze e/o capacità professionali nonché delle caratteristiche del candidato totalmente diverse da quelle di una selezione per la copertura di un posto a tempo determinato, destinato a durare solo un limitato periodo di tempo. Per le stesse ragioni e finalità di pubblico interesse, il CCNL prevede, come detto, periodi di prova diversi a seconda che l'assunzione sia a tempo determinato (dalle due alle quattro settimane) oppure a tempo indeterminato (dai due mesi ai sei mesi).

Del tutto privo di fondamento è dunque l'assunto secondo cui l'aver sostenuto e superato in precedenza una prova selettiva per un rapporto di lavoro a tempo determinato consentirebbe:

- di dare per scontato il superamento anche di una prova selettiva per la copertura del posto a tempo indeterminato;
- ovvero, peggio ancora, di riconoscere al ricorrente l'automatica costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza

neppure sostenere un'altra prova finalizzata alla verifica attitudinale alla copertura del posto a tempo indeterminato.

c) Infine occorre rilevare l'inconferenza e, comunque, l'erroneità dell'assunto secondo cui il Regolamento per le assunzioni a tempo determinato consentirebbe di prescindere dalla prova selettiva qualora il candidato l'abbia già superata in precedenza (pagg. 7 e 8 del ricorso).

In primo luogo perché, come evidenzia lo stesso ricorrente (pag. 8), la disposizione regolamentare in questione (art. 31: **doc. n. 22**) riguarda solo le assunzioni a tempo determinato e non quelle a tempo indeterminato.

In secondo luogo perché si tratta, in ogni caso, di una semplice facoltà ("*si può prescindere*") attribuita all'Amministrazione dal Regolamento e non di un obbligo.

In terzo luogo perché, indipendentemente dalle considerazioni che precedono, l'esistenza di ragioni di interesse pubblico (come quelle di cui al successivo paragrafo § II.5) avrebbero comunque legittimato l'Amministrazione ad interrompere e ritirare la procedura selettiva in via di autotutela, e questo a maggior ragione se si considera che la decisione è stata assunta molto tempo prima del termine (1° dicembre 2011) indicativo ed orientativamente previsto in un primo tempo dall'Amministrazione per procedere all'assunzione (**doc. n. 6**).

II.5) Le considerazioni che precedono consentono di evidenziare l'infondatezza dell'assunto secondo cui il Comune, dopo avere bandito la selezione *de qua*, avrebbe tenuto un comportamento privo di buona fede avendo omesso di dare seguito alle procedure per l'effettuazione della prova selettiva.

Sostiene il ricorrente che la decisione del Comune non sarebbe sorretta da sopravvenute ragioni di pubblico interesse (che, sempre il ricorrente, riconduce alle difficoltà economiche che avrebbero impedito l'assunzione; giustificazione che sarebbe smentita, a detta del Sig. Gaglioti, dal fatto che il medesimo Ente avrebbe assunto con contratto di lavoro interinale altri operai nel corso dell'estate) ma dalla volontà dell'Ing. Burastero.

II.6) In realtà, una corretta e completa disamina dei fatti evidenziati in premesse, dimostra che, contrariamente a quanto ritenuto *ex adverso*, alla base della decisione del Comune di agire in via di autotutela, di soprassedere sulla selezione e di non procedere ad alcuna assunzione, stanno ragioni di pubblico interesse di per sé evidenti.

Ragioni che, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto introduttivo del presente giudizio, sono sempre state note al ricorrente (siccome si evince da pagg. 3 e 4 dell'esposto del 19 settembre 2011: **doc. n. 7; vedasi anche il doc. n. 9**).

Non è un caso che il ricorrente non abbia prodotto l'atto prot. n. 38323 del 30 agosto 2011 ma si limiti a sostenere che la decisione sarebbe maturata in ragione della carenza di risorse economiche.

Tale carenza, sia chiaro, esiste ed è nota a tutti. Basti pensare che di tutti i posti che avrebbero dovuto essere coperti in forza della programmazione triennale approvata con delibera di Giunta n. 16 del 27 gennaio 2011, soltanto uno è stato coperto mediante procedura selettiva mentre per un altro si è fatto ricorso alla mobilità (**doc. n. 19**).

Ma nel caso che ci occupa le ragioni di interesse pubblico non erano di carattere meramente economico (e, comunque, del tutto irrilevante ed

inconfidente ai fini del presente giudizio è il riferimento a posti di lavoro interinale che sono stati acquisiti non già per l'Area LL.PP. bensì per il diverso Ufficio turismo per l'installazione dei palchi per la stagione estiva).

All'uopo occorre ricordare che, allorché il Comune ha chiesto al Centro per l'impiego di indicare i nominativi da selezionare, non era a conoscenza di chi fosse utilmente collocato in graduatoria per essere avviato alla selezione.

Una volta appreso, tuttavia, che il primo candidato da selezionare era il Sig. Gaglioti, l'Amministrazione aveva sufficienti elementi, prima ancora di esperire la selezione, per valutare che lo stesso non possedeva quegli indispensabili requisiti richiesti dall'ordinamento vigente (facilmente desumibili dai già citati artt. 97 e 98 Cost., dall'art. 23 del CCNL 6 aprile 1995, dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) per ricoprire una funzione pubblica.

E' infatti evidente che una persona che durante il periodo di lavoro a tempo determinato sia giunto addirittura a minacciare in diverse occasioni l'incolumità fisica di dirigenti, funzionari ed amministratori e/o dei loro familiari e ad esercitare forme di pressione indebita (quali appostamenti, pedinamenti) per forzare l'Amministrazione ad assumerlo in ruolo a tempo indeterminato, indipendentemente dalle ragioni personali che lo possano avere indotto a questo, non possiede quei requisiti richiesti ai dipendenti pubblici di cui si è detto.

Mancano, in particolare, quelle indispensabili condizioni di fiducia tra il possibile candidato e l'Ente che consentano di instaurare un rapporto di lavoro proficuo e sereno.

Tanto basta per integrare quelle valide ragioni di pubblico interesse per

interrompere legittimamente le procedure di selezione come riconosce lo stesso ricorrente a pagg. 5 e 6 dell'atto introduttivo del giudizio.

Né è possibile sostenere validamente che l'Amministrazione abbia tenuto un comportamento contrario alla buona fede.

Il fatto che il ricorrente, pur conoscendo le ragioni, si guardi bene dal produrre l'atto del 30 agosto 2011 prot. n. 38323 (**doc. n. 1**), non toglie che in esso siano chiaramente desumibili le ragioni di pubblico interesse a non procedere neppure alla convocazione del candidato (occorre infatti ricordare che, dopo la comunicazione del nominativo da parte del Centro per l'impiego, nessuna convocazione è mai stata inviata al Sig. Gaglioti per l'evidente ragione che l'Ente non aveva intenzione di selezionare una persona che già si era rivelata palesemente inidonea a ricoprire un posto pubblico).

In tale atto, invero, si richiama la nota (prot. n. 55509 del 23 dicembre 2010: **doc. n. 6**) del funzionario responsabile di p.o. del Settore personale, Dott. Bertoglio, cui erano state rivolte gravissime minacce all'indirizzo suo e della sua famiglia, le stesse gravissime minacce che erano state rivolte appena un mese più tardi (19 gennaio 2011) ad altri funzionari, all'Ing. Burastero e, a quanto consta, anche ad un Assessore (oltre all'atto suddetto vedasi anche l'esposto del 19 settembre 2011: **doc. n. 7**).

Tali ragioni sono alla base sia della successiva deliberazione di Giunta n. 59 del 13 marzo 2011 (che ha eliminato il posto in questione dal novero di quelli previsti dalla programmazione triennale delle assunzioni: **doc. n. 2**), sia dell'atto dirigenziale di revoca prot. n. 1014 del 26 ottobre 2012 (**doc. n. 3**) che all'atto prot. n. 38323 del 30 agosto 2011 (ed alle delibera di Giunta n. 59/2012 sopra richiamata) fanno espresso riferimento.

Le ragioni di pubblico interesse, dunque, non erano affatto di ordine economico ma di ben altra natura.

Ed invero, proprio il dettato costituzionale di cui all'art. 97 ed all'art. 98, impone che, nell'interesse pubblico generale, non possano accedere alla Pubblica amministrazione candidati che, quale che sia il motivo, tengano un comportamento siffatto del tutto incompatibile con le funzioni pubbliche che i medesimi dovrebbero a qualsiasi titolo ricoprire.

Del resto, se la Cassazione ha da tempo statuito che costituisce giusta causa di risoluzione del rapporto l'aver rivolto ingiurie e minacce al proprio datore di lavoro (Cass. Civ. Sez. Lav., 26 maggio 2001, n. 7188), a maggior ragione è pienamente legittimo e rispondente al pubblico interesse la decisione dell'Amministrazione di non procedere neppure alla selezione di un candidato che abbia rivolto gravissime minacce verso dirigenti, funzionari ed amministratori facendole seguire, altresì, da comportamenti di pressione psicologica (come quelli di cui si è già avuto modo di riferire) ed intemperanze/aggressioni verbali.

II.7) Il che dimostra, oltre all'infondatezza del ricorso, anche l'inammissibilità dello stesso.

Infatti è pacifico che le decisioni e le valutazioni discrezionali assunte dalla Pubblica Amministrazione non sono suscettibili di essere sindacate nel merito.

II.8) Da ciò l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.

= III =

SULL'INSUSISTENZA DEL DANNO

Dall'infondatezza ed inammissibilità del ricorso discende *ex se* l'infondatezza sia della richiesta di liquidazione delle presunte (ma inesistenti e non dovute)

retribuzioni arretrate, sia della pretesa risarcitoria.

Ed invero, il comportamento del Comune è assolutamente ineccepibile, legittimo e pienamente rispondente all'interesse pubblico per le ragioni suddette, per cui al ricorrente nulla è dovuto, a nessun titolo.

P.Q.M.

Alla luce di quanto sopra il Comune di Albenga, nella persona del legale rappresentante, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, così rassegna le proprie

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Savona - Sezione Lavoro, nella persona dell'Ill.mo Giudice Unico quale Giudice del Lavoro, *contrariis reiectis*, ed accolte tutte le eccezioni, deduzioni e difese di cui in narrativa e da intendersi qui integralmente richiamate, respingere il ricorso *ex art.* 409 e ss. c.p.c. in epigrafe indicato in quanto inammissibile, privo dei presupposti, non provato e completamente destituito di fondamento per le ragioni indicate in narrativa.

In via istruttoria: si chiede sin d'ora ammettersi interrogatorio formale e prova per testi sui punti di cui in narrativa (e, segnatamente, quelle di cui al §[§] I e II) da intendersi qui integralmente trascritte, preceduti dalla locuzione "vero che", espunta ogni espressione valutativa. In particolare si chiede ammettersi interrogatorio formale di parte convenuta e prova per testi sulle seguenti circostanze:

1. Vero che il Sig. Gaglioti, durante il periodo in cui è stato in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, si è segnalato per alcuni gravissimi comportamenti ?
2. Vero che il Dott. Lorenzo Bertoglio, in data 23 dicembre 2010, riferiva di

che il Sig. Gaglioti *“dava in escandescenze e proferiva minacce di morte sia nei confronti del sottoscritto che della mia famiglia”* ?

3. Vero che il Dott. Bertoglio, nella medesima occasione, veniva apostrofato con frasi ingiuriose ed offensive dal Sig. Gaglioti che teneva anche un atteggiamento aggressivo, minaccioso e provocatorio?
4. Vero che in data 19 gennaio 2011 il Sig. Gaglioti rivolse analoghe, gravissime, minacce anche ad altri funzionari (Geom. Floccia), tenendo altresì un atteggiamento aggressivo, minaccioso e provocatorio tanto da venire quasi alle vie di fatto con l'Ing. Burastero ?
5. Vero che minacce vennero proferite anche nei riguardi dell'Assessore al personale Pastorino ?
6. Vero che alle minacce sono seguite altre forme di pressione da parte del Sig. Gaglioti (quali appostamenti, pedinamenti ecc.), anche nei confronti del Segretario Generale ?
7. Vero che venne chiesto l'intervento dei Carabinieri e/o del Comandante della P.M. in diverse delle circostanze di cui ai capitoli che precedono ?
8. Vero che il Sig. Gaglioti ha dimostrato di conoscere il contenuto dell'atto dell'Ing. Burastero prot. n. 38323 del 30 agosto 2011 ? Vero che il Segretario Generale, Dott. Malivindi, chiamò l'Ing. Burastero per fargli confermare alla presenza del Sig. Gaglioti la propria indisponibilità a procedere alla selezione ?
9. Vero che tali episodi hanno profondamente turbato l'ambiente lavorativo all'interno dello stesso Ente ? Vero che anche all'interno della Giunta vi furono tensioni e difformità di vedute sul punto che contribuirono, tra molti altri aspetti, alle dimissioni del Segretario Generale prima ed

all'azzeramento della Giunta poi ?

10. Vero che, successivamente alle richieste avanzate recentemente dal Sig. Gaglioti tra il settembre 2012 ed il gennaio 2013, si sono verificati altri episodi (minacce; pressioni indebite) sui quali sono in corso accertamenti da parte della Procura della Repubblica ?

Si indicano a testi: Ing. Danilo Burastero, Dott. Lorenzo Bertoglio, Geom. Graziano Floccia, Sig.ra Piera Macchi, Geom. Roberto Contestabile, Dott. Massimiliano Bruzzone, Sig. Manuel Barbo, da sentirsi anche in controprova sui capitoli di parte ricorrente eventualmente ammessi.

Con vittoria di spese diritti e onorari di giudizio, oltre spese generali ed oneri di legge.

Si producono:

- 1) Atto dirigenziale prot. n. 38323 del 30 agosto 2011.
- 2) Delibera di Giunta n. 59 del 13 marzo 2012.
- 3) Determinazione dirigenziale n. 1014 del 26 ottobre 2012.
- 4) Nota prot. n. 47172 del 26 ottobre 2012.
- 5) Delibera di Giunta n. 16 del 27 gennaio 2011.
- 6) Copia nota prot. n. 55509 del 23 dicembre 2010.
- 7) Copia dell'esposto del 19 settembre 2011.
- 8) Estratto da IVG.it del 17 settembre 2011.
- 9) Estratto da Il Secolo XIX ed. Riviera del 14 ottobre 2011.
- 10) Estratto da Il Secolo XIX ed. Riviera dell'11 novembre 2012.
- 11) Lettera del 12/17 settembre 2012.
- 12) Lettera del 27 dicembre 2012 pervenuta al Comune il 10 gennaio 2013 (prot. arrivo n. 1740).

- 13) Nota prot. n. 3048 del 17 gennaio 2013.
- 14) Estratto de "La Stampa.it Savona" del 29 gennaio 2013.
- 15) Copia della nota del 25 maggio 2011.
- 16) Copia della determinazione dirigenziale n. 562 del 6 giugno 2011.
- 17) Copia nota del Centro per l'impiego del 23 giugno 2011.
- 18) Nota prot. n. 22353 del 22 maggio 2012, prot. n. 24348 del 4 giugno 2012, prot. n. 53258 del 5 dicembre 2012.
- 19) Attestazione su stato attuazione programma triennale delle assunzioni relativo all'anno 2011 del 3 maggio 2013.
- 20) Certificazione del 3 maggio 2013.
- 21) Certificazione del 7 maggio 2013.
- 22) Estratto del Regolamento comunale di disciplina delle assunzioni (art. 31).
- 23) Delibera di incarico.

Genova – Savona, 10 maggio 2013.

Avv. Marco Barilati

Avv. Federico Barbano

COMUNE DI ALBENGA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

OGGETTO: Tribunale di Genova - Sentenza Corte d'Appello n. 161/2016 - Gaglioti Saverio - Debito fuori bilancio - Riconoscimento di legittimità e provvedimento di ripiano ai sensi dell'articolo 194 del D.lgs. n. 267/2000. variazione di bilancio. Regolamento del bilancio partecipativo - Approvazione.

PARERE TECNICO:

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, sulla proposta indicata in oggetto.

IL DIRIGENTE DI AREA

(Dott. Massimo SALVATICO)



Addì 31.10.2016

PARERE CONTABILE:

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal d.l. 10.10.2012 n. 174, convertito in legge 07.12.2012 n. 213, sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto, la quale comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

IL DIRIGENTE DI AREA


(Dott. Massimo SALVATICO)




Addì 31.10.2016

Del ché si è redatto il presente verbale, per l'oggetto sopra indicato, contraddistinto dal n. **69** in data **03.11.2016**, che viene sottoscritto dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale.

IL PRESIDENTE
(Vittorio VARALLI)



IL SEGRETARIO GENERALE
(D.ssa Anna NERELLI)



(Registro Pubblicazioni n. 2215)

Su attestazione del Messo Comunale
certifico che il presente atto trovasi in corso
di pubblicazione per gg. 15 (quindici) a far
tempo dal

14 NOV 2016

Albenga, 14 NOV 2016



IL SEGRETARIO GENERALE



Il presente atto, pubblicato senza reclamo

alcuno dal _____

al _____

non essendo soggetto a controllo, è
diventato esecutivo a termini dell'art. 134 -
comma 3° - del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, in
data

Albenga, _____

IL SEGRETARIO GENERALE